

La Regione non può disporre condizioni più favorevoli ai profughi italiani per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 161/2013

di Nicola Dessì

Parole chiave: Edilizia residenziale pubblica, Servizi pubblici

Riferimenti normativi: Art. 3 Cost.; Artt. 1, 2, 3, 4 legge regionale 2 novembre 2005, n. 59, della Toscana (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi).

Massima: La legge regionale non può prevedere trattamenti differenziati, in ordine alle condizioni di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a favore dei profughi italiani e dei loro discendenti. Tale disparità sarebbe infatti ingiustificata e dunque, ai sensi dell'art. 3 Cost., illegittima.

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via incidentale dal Tribunale di Firenze, contro alcune disposizioni della l.r. 59/2005 della Toscana. Le questioni sono state ritenute fondate dalla Corte, che ha deciso con una sentenza di accoglimento.

Gli artt. 1 e 3 della l.r. 59/2005 della Toscana riconoscono ai cittadini italiani aventi la qualifica di "profugo" (secondo la l. 137/1952 e la l. 763/1981) il diritto di acquistare dai Comuni gli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati, a condizioni più vantaggiose rispetto agli assegnatari ordinari. Inoltre, l'art. 2 della stessa legge estende tale diritto, in caso di decesso del profugo assegnatario, ai familiari conviventi cui sia stato riconosciuto il diritto al subentro. Le disposizioni impugnate violano l'art. 3 Cost. e i principi, in esso affermati, di uguaglianza e di ragionevolezza.

In primo luogo appare irragionevole accordare un trattamento di favore ai profughi italiani "a oltre sessanta anni di distanza dagli eventi che avevano determinato la specificità del problema abitativo di tale categoria di persone": e, a maggior ragione, appare irragionevole che siano beneficiati di tale agevolazione i discendenti dei profughi. È vero che la l. 560/1993 aveva accordato un simile diritto ad alcuni profughi assegnatari di alloggi popolari: più precisamente, si trattava degli assegnatari dei c.d. alloggi "dedicati", i quali, però, erano assoggettati a un canone di locazione maggiorato. Le disposizioni impugnate, invece, estendevano le condizioni favorevoli di acquisto a tutti i profughi assegnatari e relativi discendenti, compresi coloro che non avevano subito un aumento del canone.

Ciò detto, la Corte ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità nell'ingiustificata disparità di trattamento fra i profughi assegnatari e gli assegnatari ordinari "senza tener conto del fatto che gli uni e gli altri (...) si trovano, ai fini dell'acquisto in proprietà dell'immobile, nella medesima condizione". Gli inquilini di entrambe le categorie, infatti, si sono trovati in uno "stato di bisogno meritevole di tutela" e hanno corrisposto "un identico canone di locazione".

ND